

STATUTO

INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI VIA
L. D'ARAGONA 7

Numero REA: MI - 2037078

Codice fiscale: 08608770965

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 6496/5110 di Rep.

STATUTO DI IMPRESA SOCIALE

COSTITUITA COME SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del d.lgs 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione:

"INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Art. 2 (Sede)

La società impresa sociale ha sede in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società impresa sociale ha per oggetto le seguenti attività:

- Tutela ambientale e del territorio, educazione e formazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Promozione di attività sociali e di turismo sociale per il tempo libero e per persone anziane o svantaggiate, promozione e realizzazione di progetti che aiutino a migliorare il benessere sociale ed economico di comunità o di categorie di persone svantaggiate;
- Realizzazione di progetti con finalità di tutela ambientale e di innovazione sociale anche attraverso partecipazione a bandi di concorso per la progettazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
- Organizzazione e gestione di servizi finalizzati allo sviluppo di progetti sul territorio;
- Servizi di organizzazione e creazione di network e partenariati nazionali e internazionali per sviluppare progetti ad alto valore ambientale e sociale nell'ambito pubblico e privato;
- Organizzazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione ambientale, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, attività di formazione ed educazione anche attraverso partecipazione a bandi di concorso per la progettazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
- Assistenza tecnica ad imprese profit e no profit per innovare la propria attività in chiave ambientale;
- Creazione e gestione di siti Internet e applicativi di vario tipo, anche di e-commerce e di piattaforme crowdfunding;
- Sviluppo di applicativi informatici che apportino miglioramenti sociali e ambientali (es. piattaforme di e-commerce, di aggregazione di gruppi e comunità, tematiche di informazione);
- Gestione di servizi di logistica per ottimizzare la filiera agroalimentare in ottica di riduzione degli impatti ambientali;
- Attività di marketing strategico per promuovere prodotti/processi a ridotto impatto ambientale;
- Commercializzazione di dispositivi tecnologici che apportino benefici ambientali e sociali;
- Comunicazione su temi ambientali e sociali grazie a utilizzo di social media e nuove tecnologie e realizzazione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione;
- Formazione per enti pubblici, aziende e scuole sui temi della sostenibilità ambientale e miglioramento del benessere sociale;
- Attività di cooperazione internazionale e di promozione di scambi culturali;
- Produzione, sviluppo e organizzazione di attività artistiche e culturali con finalità ambientali e sociali;
- Redazione e pubblicazione di opuscoli informativi, dispense, libri o altre pubblicazioni nonché eventuali strumenti audiovisivi;
- Progetti per la valorizzazione dei paesaggi storici e naturalistici e promozione della cura locale delle risorse naturali e dei prodotti tipici locali;
- Promozione di iniziative sociali di interazione con le comunità locali, per la conservazione di tradizioni e culture con enti formativi e istituzioni;

- Organizzazione di iniziative territoriali che permettano di aumentare la qualità e la fruibilità degli spazi tramite la realizzazione di servizi ed attività permanenti, temporanee, di incubatore;
- Attività di Fundraising attraverso la ricerca di contributi pubblici e privati per l'avvio e il sostegno di progetti con positive ricadute ambientali e sociali.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituenti aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albo professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio della Società.

Art. 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila).

Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss. c.c. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

E' facoltà dell'istante di investire l'assemblea dei soci nel caso di provvedimenti di diniego di ammissione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs 155/2006.

Articolo 7 (Decisioni dei soci)

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere

adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel presente articolo 7, comma 1, lett. d), ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Art. 10 (Esclusione del socio)

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

Art. 11 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 155/2006:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale.

Art. 12 (Amministrazione)

La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi. Si richiama l'applicazione dell'articolo 8 del d.lgs 155/2006.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Art. 13 (Il Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, od e-mail.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

Art. 14 (Organo di controllo)

Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'art. 11 del d.lgs 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà - o ove l'Assemblea lo decida, il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa.

Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di controllo, lo stesso deve essere iscritto nell'apposito Registro.

Art. 15 (Bilancio e utili)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da presentare all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato od in caso di esigenze particolari in relazione alla struttura della società od al suo oggetto; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente, il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.L.vo 155/2006, sue modificazioni e integrazioni.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili, gli avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori non potranno essere soggetti a distribuzione né diretta né tantomeno indiretta e saranno quindi destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società Impresa Sociale stessa.

Art. 16 (Controllo dei soci)

Ogni socio non amministratore, qualunque sia la sua quota di capitale sociale, ha diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 17 (Liquidazione e scioglimento)

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a fini di pubblica utilità ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006 che si intende qui integralmente richiamato.

Art. 18 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Si applica in ogni caso l'art. 12 del d.lgs 155/2006, sue modificazioni e integrazioni.

Art. 19 (Clausola conciliativa)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del d.m. 180/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

Firmato Detomati Giulia

Firmato Detomati Roberto